

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

(Settore Sociale)

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL 'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE DA UBICARE NEL
COMUNE DI THIESI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

Richiamati:

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/20 del 05/12/2007 – Punto E1) con la quale è stato approvato, tra l'altro, il programma di intervento e recupero ovvero acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale con lo scopo di perseguire una politica pubblica rivolta al recupero di immobili pubblici aventi destinazione non residenziale e di riqualificazione dei centri storici, mediante il riuso di spazi urbani non utilizzati e sottratti all'uso sociale, per rispondere al disagio abitativo delle categorie più deboli, mettendo a disposizione risorse per un ammontare pari ad € 58.065,690;
- La Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2368/116 del 18/01/2008 con la quale è stato approvato "*L'invito a presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale*", recante la disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione da parte dei Comuni e dell'AREA delle domande di partecipazione;
- La Determinazione del Direttore Generale della Direzione dei Lavori Pubblici n. 917/56 del 09/01/2008 con la quale sono stati approvati i nuovi massimali di costo per l'edilizia sovvenzionata ed agevolata-convenzionata utilizzati ai fini di quanto stabilito all'art. 6 dell'invito;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/32 del 16/12/2008 di approvazione della graduatoria con i relativi punteggi, delle proposte degli interventi di recupero di patrimonio edilizio presentate dai Comuni e contestualmente l'assegnazione del finanziamento a n. 59 Comuni, che ha destinato, in particolare, al Comune di Thiesi un finanziamento regionale di € 3.000.000,00 per la realizzazione di alloggi a canone sociale;
- Che con la medesima deliberazione è stato previsto che lo stanziamento iniziale di € 58.065,690 venga rideterminato in € 59.940,273;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 73/20 del 20/12/2008 con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria e la localizzazione delle proposte;
- Il Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 11 del 11/02/2009 di approvazione dello schema di Accordo di Programma al fine di regolare la gestione del finanziamento per il programma di cui alla D.G.R. n. 71/32 del 16/12/2008;

- l'Accordo di programma stipulato in data 17/11/2010 tra il Comune di Thiesi e l'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Le prescrizioni contenute nell'accordo di programma stipulato tra il Comune di Thiesi e l'Assessorato ai LL.PP., Servizio Edilizia Residenziale, in particolare l'art.3, dove l'ente si impegna ad individuare i conduttori degli alloggi, secondo i criteri di cui all'art. 3 dell'invito, mediante procedimento di evidenza pubblica e si impegna a concedere in locazione permanente gli stessi determinando il canone sociale con le modalità di cui alla L.R. n 7 del 05/07/2000 e ss.mm.ii.
- La legge 457/1978 ss.mm.ii., norme per l'edilizia residenziale;
- La L.R. 13/1989 ss.mm.ii., disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- La legge 431/1998 ss.mm.ii., disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27/07/2015, di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di alloggi comunali a canone sociale.

RENDE NOTO CHE

E' indetto un bando per l'assegnazione in locazione di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di proprietà comunale.

Per le modalità di assegnazione degli stessi si rinvia al successivo articolo 7.

ART. 1. – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda di inserimento in graduatoria, gli interessati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell'Unione Europea o di uno Stato extracomunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.; (1)
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Thiesi, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale (2). Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione. E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 – 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9 punto b. 2.2) della legge medesima;
- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato, ai sensi della citata legge 27 luglio 1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito

territoriale di assegnazione. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n. 392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n. 13/1989;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare (3) non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e ss.mm. ii. e pari attualmente a € 14.162,00 (Delibera G.R. n. 9/38 dd 10/03/2015). Il reddito di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi. (4). Tale disposizione non si applica ai figli coniugati, conviventi con il nucleo dei genitori, ovvero alle giovani coppie, anche se in corso di formazione, ovvero ai figli maggiorenni non fiscalmente a carico, che partecipano al presente bando in modo autonomo (ossia che intendono staccarsi dai nuclei familiari d'origine). In questi casi nella domanda dovranno essere indicati solo i redditi dei partecipanti che intendono staccarsi dai rispettivi nuclei familiari per costituirne uno autonomo (es. fidanzati che intendono sposarsi entro 1 anno dalla domanda, ciascuno dei quali convivente con il proprio nucleo familiare d'origine: nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati esclusivamente i dati anagrafici e reddituali dei due componenti la giovane coppia).

Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in concessione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere c), d), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 13/1989 per quanto riguarda quello relativo al reddito.

Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in concessione.

ART. 2. – CARATTERISTICHE E CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI

La tipologia, le superfici e il canone di locazione saranno individuati successivamente all'attuazione del programma di cui alla D.G.R. n. 49/20 del 05/12/2007 e con riferimento alla L.R. n. 13/1989 e ss. mm.ii.

Per il calcolo dei canoni si considereranno il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei Comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

All'atto dell'assegnazione dell'alloggio, il Comune di Thiesi provvederà a comunicare agli assegnatari il computo analitico di come si è addivenuto alla determinazione del canone di locazione richiesto.

ART. 3. - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire **A PENA DI ESCLUSIONE IN BUSTA CHIUSA**, e dovrà essere inoltrata al Comune di Thiesi entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURAS. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

1. Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a:

Al Sig. Sindaco del Comune di Thiesi

Piazza Caduti in Guerra, 2

07047 Thiesi (SS)

2. Consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Thiesi - Piazza Caduti in Guerra, 2

Sulla busta contenente l'istanza di partecipazione dovrà essere riportata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, la seguente dicitura: **“Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale”**

In caso di spedizione con raccomandata A/R, la data di inoltro è attestata dal timbro postale di spedizione.

Saranno accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza; eventuali ritardi postali non potranno essere motivo di accettazione fuori termine.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sui modelli predisposti dal Comune, che potranno essere scaricati dal sito WEB dell'ente all'indirizzo www.comunethiesi.it oppure ritirati presso il Settore Sociale del Comune di Thiesi.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione (**ALLEGATO 1**) debitamente compilata deve contenere dichiarazione (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione), da parte del concorrente e dei componenti maggiorenni il nucleo familiare, che sussistono i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti all'art. 1 del presente bando. A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- Dati anagrafici del richiedente;
- Cittadinanza e indirizzo di residenza;
- Professione e luogo di lavoro;
- Dati catastali dell'alloggio occupato;
- Situazione di famiglia, corredata dai dati lavorativi e reddituali di ciascun componente;
- Reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza detrazioni e abbattimenti di cui all'art. 21 della legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazioni relativi all'anno precedente a quello di

emanazione del bando (anno di imposta 2014);

- Per ogni persona indicata in domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:
 - se lavoratore dipendente o pensionato il reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730, se presentati, relativi all'anno solare precedente la presentazione della domanda (anno di imposta 2014);
 - se lavoratore autonomo il reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda (anno di imposta 2014);
 - se disoccupato e/o in cerca di prima occupazione dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione;
 - se studente dichiarazione attestante l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.
- Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- L'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative alla procedura.

Per i cittadini stranieri dovrà essere allegata alla domanda dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano.

E' facoltà del Comune di Thiesi, chiedere ai concorrenti documentazione o ogni altro elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata.

La domanda, contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni parti integranti del bando (**ALLEGATI 2, 3, 4, 5**) compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Copia di un documento di identità del richiedente (e dei componenti maggiorenni firmatari della domanda) in corso di validità;
- (eventuale) Per le giovani coppie: dichiarazione di avvenuta celebrazione di matrimonio non oltre due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/dichiarazione dei nubendi di voler contrarre matrimonio (**ALLEGATO 4**);
- (eventuale) Copia certificato rilasciato dalla ASL attestante la percentuale di invalidità;
- (eventuale) Copia sentenza omologata di separazione;
- (eventuale) Certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza (emigrato);
- (eventuale) Certificato rilasciato dalla Prefettura (profugo);
- (eventuale) Copia dell'ordinanza di sgombero, oppure del provvedimento esecutivo per sfratto non intimato per inadempienza contrattuale;
- (eventuale) Certificazione rilasciata dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali, sulle condizioni igienico sanitarie dell'alloggio;
- Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

ART. 5 – PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE ALLE DOMANDE

Acquisite le domande, il Comune accerta il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai richiedenti e attribuisce alle singole domande i punteggi, riferiti alle condizioni soggettive e oggettive, come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 13/1989.

CONDIZIONI SOGGETTIVE		
A1 - Reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 05/08/1978 n. 457 e ss.mm.ii. – D.G.R. n. 9/38 del 10.03.2015)	Punteggio	Documentazione da presentare
Non superiore a € 1.540,00	2	Dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare o altra documentazione attestante la situazione reddituale
Non superiore a € 2.568,00	1	
A2 – Nuclei familiari composti da cinque unità e oltre	1	
A3 – Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico	1	
A4 – Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno N.B. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata	1	Autocertificazione con l'Allegato 4)
A5 – Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3	2	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A6 – Presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3) N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto A5	3	Verbale rilasciato da competente Ufficio ASL/INPS
A7 – Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto A3 e A4	2	Emigrato: certificato dell'autorità consolare e certificato storico di residenza Profugo: certificato rilasciato dalla Prefettura

CONDIZIONI OGGETTIVE		
B1 – Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a	Punteggio	Documentazione da presentare
<p>B1.1 – Abitazione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico - strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave)</p> <p>N.B. La condizione B1.1 non è cumulabile con la condizione B1.3</p>	4	Certificazione rilasciato dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico – sanitarie e statico strutturali
<p>B1.2. – Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave)</p> <p>N.B. Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto B1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto</p> <p>N.B. La condizione B1.2 non è cumulabile con B2.1</p>	2	Autocertificazione con l'Allegato 3) – Eventuale altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato
<p>B1.3 – Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi</p> <p>N.B. La condizione B1.3 non è cumulabile con la condizione B1.1</p>	2	Certificazione rilasciato dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le sue condizioni igienico – sanitarie
B2 – Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando		
<p>B2.1 – Abitazione in alloggio sovraffollato</p> <p>N.B. La condizione B2.1 non è cumulabile con B1.2</p>		Certificazione rilasciato dal competente Ufficio ASL ovvero dagli uffici comunali preposti, recante la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio in relazione ai componenti del nucleo familiare
- da due persone a vano utile	2	
- da tre persone a vano utile	3	
- da quattro persone a vano utile	4	
<p>B2.2 - Il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'art. 2 punto c) della L.R. 13/1989 se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nelle graduatorie e per i quali l'alloggio sia da considerare adeguato</p>		Autocertificazione in carta semplice
<p>B3 – Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi)</p> <p>N.B. La condizione B3 non è cumulabile con le altre condizioni oggettive</p>	4	Copia dell'ordinanza di sgombero, ovvero copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria o qualsiasi documento utile all'attribuzione del relativo punteggio

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La graduatoria provvisoria, redatta secondo i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 5 del presente bando, conterrà l'indicazione del punteggio conseguito dal concorrente o gli eventuali motivi di esclusione, e sarà pubblicata nell'albo pretorio on line del Comune per 30 giorni. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la stessa, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

Nei successivi 30 giorni, l'amministrazione esamina i ricorsi presentati e formula le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato dal maggior numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità si procederà a seguito di sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio on line del Comune, almeno dieci giorni prima dello svolgimento degli stessi.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore interessato, pubblicata per 30 giorni all'Albo pretorio on line del Comune di Thiesi e costituisce provvedimento definitivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 13/1989, gli appartenenti a particolari categorie di concorrenti (individuati nei punti A3 e A4 dell'art. 9 della suddetta legge), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono rispettivamente collocati d'ufficio in distinte sub – graduatorie con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei prioritari beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 10 per cento degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura è seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati (punto A5 dell'art. 9) , ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

La graduatoria sarà valida per anni due dalla data di approvazione e, sulla base della stessa, verranno assegnati gli alloggi oggetto del presente bando, nonché quelli che dovessero rendersi successivamente disponibili per rilascio da parte dell'assegnatario o di eventuale nuova realizzazione (entro i termini di validità della stessa).

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio e numero di componenti il nucleo familiare.

Eventuali alloggi non assegnati sulla base di tale corrispondenza saranno successivamente assegnati sulla base del punteggio massimo ottenuto da ciascun richiedente risultante dalla graduatoria generale.

In entrambi i casi, a parità di punteggio, l'assegnazione sarà effettuata in favore del nucleo familiare con il maggior numero di componenti. In caso di ulteriore parità si procederà all'assegnazione tramite sorteggio, come indicato nell'art. 6.

ART. 8 – CONTROLLI

Il Comune di Thiesi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.”*.

Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti .

ART. 9 – COPIA BANDO E INFORMAZIONI

Copia del presente bando può essere ritirata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Thiesi. Il bando e la modulistica saranno inoltre disponibili sul sito WEB dell'ente all'indirizzo: www.comunethiesi.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Settore Sociale – Sig.ra Carta Gavinella e all'Assistente Sociale – Dott.ssa Canu Francesca – Tel. 079 886012 – e-mail: servizisociali@comunethiesi.it.

ART. 10 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nella L.R. n. 13/1989 e ss.mm.ii.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive, saranno raccolti dal Comune di Thiesi e trattati unicamente per le finalità connesse al bando.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

Thiesi, 30.07.2015

Il Responsabile del Settore
Carta Gavinella

INFORMATIVA ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento: Comune di Thiesi – Piazza Caduti in Guerra n. 2, Thiesi.

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore Amministrativo – Carta Gavinella. Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati anche temporaneamente, per esigenze organizzative, al Servizio.

Finalità: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione della graduatoria ed archiviazione della domanda formulata e per le finalità strettamente connesse (L. n. 36/2005 e succ. integrazioni e modificazioni; art. 68 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 inerente il trattamento di dati sensibili da parte di PP. AA).

Modalità del trattamento: viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione: I dati verranno utilizzati dal Servizio competente del Comune di Thiesi e dalla Commissione preposta alla formazione della graduatoria. Gli stessi possono essere comunicati alla Regione Sardegna, al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza, o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per l'assegnazione di un alloggio di E. R. P.

Obbligatorietà: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio; conseguenza del mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti d'accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.

RIFERIMENTI

(1) Art. 40 D.Lgs. 286/98

...Omissis...Comma 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia...Omissis...

Comma 6. gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

(2) Definizione di sardi emigrati

Ai sensi della L.R. 7/19914, art. 2, sono considerati sardi emigrati:

- a) Coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi e i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) I figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

(3) Art. 2 punto 2 della Legge n. 13/1989 - Definizione di nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e/o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

(4) Calcolo del reddito

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno d'imposta 2014). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico, e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della Legge n. 457/1978).